

Il pagamento di premi e contributi sono soggetti al vaglio dell'inerenza



A cura di
Marco Bargagli
Dottore in economia
e giurisprudenza,
esperto di fiscalità
internazionale

La suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 1544 del 20 gennaio 2017, è tornata ad esprimersi sul concetto di inerenza quale principio cardine previsto per la deducibilità dei costi dal reddito di impresa. L'autorevole arresto giurisprudenziale pone nuovamente in luce il nesso di strumentalità dell'onere sostenuto, con l'attività esercitata dall'impresa confermando - a carico del contribuente - l'onere di dimostrare l'economicità della spesa contabilizzata in bilancio. Dopo avere delineato, nei tratti essenziali, le disposizioni previste in tema di inerenza all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, nel presente articolo saranno illustrate le argomentazioni logico - giuridiche espresse, in sede di legittimità, da parte del giudice tributario.

Come noto, sotto il profilo tributario, la deducibilità dal reddito di impresa dei componenti negativi di reddito è subordinata al rispetto dei famosi principi di inerenza, competenza ed obiettiva determinabilità dei costi sostenuti.

Sullo specifico tema la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1544 del 20/01/2017, ha recentemente stabilito un importante principio in base al quale, in tema di imposte sui redditi e IVA, l'inerenza economica è un requisito fondamentale per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'imposta, esigendo una concreta strumentalità all'impresa dell'onere.

Inoltre, viene posto a carico dell'impresa l'onere di dimostrare l'economicità del comportamento posto in essere che, conseguentemente, legittima la deduzione del componente reddituale.

Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22/12/1986, n. 917, reca le norme generali sui componenti del reddito di impresa.

In particolare, l'art. 109, co. 5, D.P.R. n. 917/1986 contempla, tra gli altri, il cd. "principio di inerenza" prevedendo che le spese e gli altri componenti negativi di reddito diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e che non vi concorrono in quanto esclusi

Premessa

PER APPROFONDIRE

Sei abbonato?

ENTRA
IN SOLMAP

Non sei abbonato?

SCOPRI
LA PROMOZIONE SOLMAP